



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

DISCIPLINARE DEI MERCATINI PERIODICI

Allegato A) alla D.G.C. n. 79 del 12.05.2025

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare.

Il presente disciplinare riguarda le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e scambio su aree pubbliche in occasione dei mercatini tematici istituiti in via sperimentale per il periodo compreso tra il mese di maggio 2025 e il mese di aprile 2026,

Tali eventi avranno luogo sul Ponte Vittorio Emanuele III e in Piazza Nassyria.

Art. 2 – Periodicità delle manifestazioni.

Il mercatino sul ponte Vittorio Emanuele III avrà cadenza mensile per dodici mesi all'anno, nelle date di cui di seguito, salvo esigenze sopravvenute:

- 18 maggio 2025
- 22 giugno 2025
- 20 luglio 2025
- 17 agosto 2025
- 7 settembre 2025
- 19 ottobre 2025
- 16 novembre 2025
- 21 dicembre 2025
- 18 gennaio 2026
- 15 febbraio 2026
- 15 marzo 2026
- 19 aprile 2026;

Il mercatino in piazza Vittime di Nassiriya avrà cadenza settimanale, e si svolgerà il mercoledì a partire dal 18 giugno 2025 e come ultima data 29 aprile 2026.

I mercatini si effettueranno con qualsiasi condizione atmosferica, nel caso di mancato svolgimento non si potranno recuperare in altre date.

Art. 3 – Tipologia delle manifestazioni.

Le manifestazioni hanno lo scopo di promuovere l'esposizione e nello specifico la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, modernariato, di cose antiche ed usate oggetto di collezionismo.

Nelle manifestazioni possono essere esposti e venduti indicativamente i seguenti generi:

oggettistica antica, artigianato creativo, libri e stampe antichi, quadri e cornici antichi, tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi, monete antiche e filatelia, mobili antichi e comunque tutti i prodotti che per anno di produzione e qualità sono compatibili con le caratteristiche della manifestazione.

Prodotti alimentari tipici, artigianato alimentare d'eccellenza e km 0.

Relativamente alla partecipazione dei "venditori occasionali", si intendono richiamate integralmente le norme previste dal nuovo Capo V bis della legge regionale n. 28/1999 e s.m.i.

Ai sensi di legge si intende per oggetti di antiquariato quelli così definiti ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 legge n. 137/2002".

Art. 4 – Collaborazione alla gestione.

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di Associazione specializzata per l'organizzazione e la gestione del mercatino, tale attività non dovrà comportare oneri finanziari da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi della nuova normativa sui venditori occasionali l'Associazione individuata avrà l'onere di:

1. ricevere le manifestazioni d'interesse alla partecipazione del mercatino;
2. verificare il possesso in capo al richiedente del tesserino previsto per i soggetti di cui sopra e la vidimazione dello stesso ad ogni partecipazione;
3. vidimazione dell'elenco dei beni posti in vendita suddivisi per categorie merceologiche.

Spetta comunque al Comune il rilascio della concessione del suolo pubblico e l'attività di vigilanza.

Art. 5 - Localizzazione, configurazione ed articolazione.

Le manifestazioni si svolgono di norma:

1. sul ponte Vittorio Emanuele III, i posteggi totali non potranno superare il numero di 85 (ottantacinque);
L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 9,00.
2. In piazza Vittime di Nassiriya, i posteggi totali non potranno superare il numero di 80 (ottanta);
L'area di ogni posteggio potrà avere una superficie massima di mq. 10,00.

Per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensione dei posteggi nonché la soppressione dei mercatini tramite apposito atto adottato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Soggetti ammissibili alla partecipazione:

Sono ammessi a partecipare al mercatino gli operatori commerciali in possesso:

- 1) Dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, con o senza l'uso di posteggio rilasciata ai sensi del D. Lgs. N. 114/1998;
- 2) Artigiani restauratori di oggetti riguardanti la specificità del mercato, detti operatori artigianali devono essere in possesso dell'iscrizione all'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A..
- 3) Produttori agricoli iscritti nell'apposito albo tenuto presso le C.C.I.A.A.
- 4) Venditori occasionali in regola con la nuova normativa ex legge Regione Piemonte n. 28/1999, cap V bis.

Sono ammesse le associazioni o società ai soli fini espositivi e/o promozionali.

Art. 7 – Attività di vendita.

L'attività di vendita è disciplinata dal D. Lgs. 114/1998, dalla L.R. 28/1999 e dalle varie disposizioni Regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Art. 8 – Orario.

Per lo svolgimento delle varie operazioni dovranno essere osservati i seguenti orari:

Sul ponte Vittorio Emanuele III - date sopra indicate ricadenti la domenica

1) dal mese di novembre al mese di febbraio incluso:

- occupazione del posteggio dalle ore 07,00
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 17.00
- sgombero del posteggio entro le ore 18.00

2) dal mese di marzo al mese di ottobre incluso:

- occupazione del posteggio dalle ore 07,00
- esposizione e vendita dei prodotti al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- sgombero del posteggio entro le ore 20.00

Per il mercatino in piazza Vittime di Nassiriya - il mercoledì

1) il mercoledì mattina:

- occupazione del posteggio dalle ore 7,00
- esposizione e vendita al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- sgombero del posteggio entro le ore 14,30

Art. 9 – Concessione dei posteggi.

L'occupazione dei posteggi è soggetta a concessione temporanea del suolo pubblico, valente per l'intero periodo sperimentale di svolgimento dei mercatini.

Art. 10 – Tasse e canoni.

Il titolare della concessione di posteggio è soggetto al pagamento, per tramite dell'Associazione organizzante, di:

- taxa di occupazione temporanea di suolo pubblico stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerente ai mercati;
- taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale inerenti ai mercati.
- Il pagamento è dovuto se l'occupazione viene effettivamente compiuta.

Entro la settimana successiva allo svolgimento del mercatino, l'Associazione incaricata, provvede a comunicare, alla ditta deputata alla riscossione dei tributi ed all'ufficio commercio comunale, il numero, la tipologia e la metratura delle occupazioni. Il pagamento della taxa dovuta dovrà essere corrisposta nei termini, senza ritardo, pena l'annullamento della concessione per lo svolgimento dei mercatini.

Art. 11 – Obblighi e divieti.

Per quanto riguarda le norme comportamentali da tenersi da parte degli operatori partecipanti al mercatino, si rimanda quanto previsto dall'art. 11 del vigente Regolamento dei mercati della Città di San Mauro T.se, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 12/2001 e s.m.i..

Le eventuali sanzioni saranno applicate ai sensi dell'art. 15 del suddetto Regolamento.

Art. 12 – Vigilanza.

Al Comando di Polizia Locale è demandato il compito di vigilare affinché nell'area del mercatino siano attuati tutti gli adempimenti previsti dal presente Disciplinare.